

**ASSOCIAZIONE  
“ ASILO INFANTILE PROVVIDENZA “**

**Eretto in Ente Morale con Decreto 4 marzo 1915  
Miradolo - Terme ( Pavia)**

**“ASILO INFANTILE PROVVIDENZA”**

**S T A T U T O**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 09 Dicembre 2011

Approvato e deliberato dall' Assemblea dei Soci il 04 Febbraio 2012 con atto pubblico  
n°di repertorio 65531 – raccolta 24126

Approvato con Decreto del Presidente di Regione Lombardia n. 4835 del 01 Giugno 2012

**ASSOCIAZIONE  
“ ASILO INFANTILE PROVVIDENZA “**

**Eretto in Ente Morale con Decreto 4 marzo 1915  
Miradolo - Terme ( Pavia)**

**CAPITOLO 1°**

**ORIGINI EVOLUZIONE FINALITA' DELL' ENTE**

**Art. 1 Origini ed Evoluzione dell' Ente**

L' " Asilo Infantile Provvidenza" prese questo nome ed iniziò la sua attività nel 1906 con l' arrivo delle FIGLIE DI S. MARIA della DIVINA PROVVIDENZA, inviate dal sacerdote don LUIGI GUANELLA, in risposta alle pressanti richieste del benemerito Comitato capeggiato dal parroco Sac. Don GIOVANNI MOLA.

Il Parroco don Giovanni Mola, coadiuvato da quattro persone gestì l'Amministrazione dell' Asilo per un periodo di sette anni dal 1906 al 1913.

Per la lunga malattia e morte del Parroco si dovette chiudere, difettando di mezzi di sussistenza. L'anno seguente 1914 fu riattivato dal Parroco successore M.R. Cav. Don Pietro Provini, coadiuvato da quattro membri Consiglieri. Nell'anno seguente, sotto la Direzione dell'allora Vice – Prefetto Faruffini si compilò lo Statuto e si inoltrò domanda per l'erezione dell'Asilo in ENTE MORALE.

La nomina in ENTE MORALE venne concessa con Regio Decreto del Re Vittorio Emanuele III, controfirmato dal ministro Antonio Salandra, datato 4 marzo 1915 ed assunse la qualifica di IPAB, regolata dalle norme della legge n°6972 del 17/7/ 1890 e succ. mod.

Da tale data la scuola dell' infanzia funzionò in locali dati allo scopo in affitto alla "Parrocchia San Michele Arcangelo" con sede in Miradolo Terme.

Attualmente l'Ente ha sede nei locali ubicati in Miradolo Terme via Garibaldi n. 30 di proprietà della Parrocchia San Michele Arcangelo.

A seguito del D.P.R. 24/7/1977 n. 616, art 25, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, l' Ente venne ricompreso tra le I.P.A.B. escluse dal trasferimento ai comuni " in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa".

La natura giuridica di IPAB fu mantenuta fino al provvedimento di depubblicizzazione dell'Ente disposto con decreto n° 9919 del 17/4/2000 dalla Regione Lombardia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 8 / 5 / 2000

Con succitato provvedimento di depubblicizzazione, all'Ente è stata contestualmente riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Libro I Titolo II del codice civile.

Attualmente l'Ente è iscritto presso:

- Camera di Commercio di Pavia al n° di repertorio Economico Amministrativo 233904 dal 07/04/2001
- Registro Regionale delle persone giuridiche private, tenuto dalla Camera di Commercio di Pavia con n°510 dal 07/04/2001

**ASSOCIAZIONE  
“ ASILO INFANTILE PROVVIDENZA “**

**Eretto in Ente Morale con Decreto 4 marzo 1915  
Miradolo - Terme ( Pavia)**

**Art. 2 - Denominazione e Finalità**

L' "Asilo Infantile Provvidenza " è un Ente associativo, che non si prefigge fini di lucro, è regolato dagli articoli del presente statuto e del Codice civile, ha durata illimitata .

L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

L'Ente ha lo scopo di gestire primariamente una Scuola dell' infanzia che accoglia nei giorni feriali i bambini in età prescolare del comune di Miradolo Terme e, nel caso vi siano posti disponibili, anche bambini provenienti da altri comuni limitrofi, secondo il calendario stabilito dal regolamento interno.

L' Ente, attraverso l' attività della scuola dell' infanzia, provvede alla loro istruzione ed educazione morale, culturale e religiosa, nei limiti consentiti dalla loro età; l' educazione Religiosa impartita ai bambini è la Religione Cristiana Cattolica.

Si propone di favorire lo sviluppo della personalità infantile, l' assistenza e la preparazione alla scuola elementare, integrando l'opera della famiglia.

Apposito regolamento stabilisce le norme sui requisiti e le modalità di ammissione e di frequenza, quote, orari e servizi.

I bambini ammessi all'Asilo non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragione d'età, a ricevere l'istruzione elementare.

La scuola accoglie bambini di entrambi i sessi senza esclusione di razza, colore, religione . Nella scuola è vietata ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento tra i bambini.

**Art. 3 Organizzazione e programmi**

Fatti salvi gli specifici fini statuari e l'identità propria dell' Ente, la scuola ispira il proprio operato agli orientamenti dell'attività educativa per la scuola materna di cui al D. P. R. 10.9. 1969 numero 647.

Per quanto riguarda i titoli di studio del personale docente e non docente, sono osservate le disposizioni di legge.

**CAPITOLO 2°  
ORGANI ISTITUZIONALI**

**Art 4. - Organi dell' Ente**

Sono organi dell'Ente :

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Revisore dei Conti

Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione del Revisore dei Conti.

**Art. 5 - Soci**

**5.1** Possono far parte dell'associazione persone fisiche o giuridiche che hanno dato pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che condividono le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.

**5.2** Sono soci dell' Ente tutti coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio d' Amministrazione .

Il Consiglio d' Amministrazione può accogliere l' adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato dalla persona giuridica stessa.

**ASSOCIAZIONE**  
**“ ASILO INFANTILE PROVVIDENZA “**

**Eretto in Ente Morale con Decreto 4 marzo 1915**  
**Miradolo - Terme ( Pavia)**

**5.2.1** Il n° dei soci è illimitato.

**5.3:** I soci si distinguono in Sostenitori ed Ordinari.

Sono soci Sostenitori coloro che hanno versato all'Ente somme non inferiori all' importo fissato dal Consiglio di Amministrazione.

L'importo necessario per divenire soci Sostenitori è riveduto dal Consiglio ogni tre anni.

Sono soci ordinari coloro che si impegnano a versare annualmente la quota che viene deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta dell'Assemblea dei Soci.

Perdono la qualità di soci coloro che non hanno effettuato il pagamento della quota annuale nei termini fissati dal Consiglio.

Le scadenze e le modalità dei pagamenti sono determinate dal Consiglio d' amministrazione

**5.4** Per l'assunzione della qualifica di socio, è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio di amministrazione, dove l' aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell' associazione.

**5.4.1** Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario / sostenitore si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio di amministrazione e a suo insindacabile giudizio.

La decisione deve essere comunicata al richiedente entro sessanta giorni dalla delibera di accettazione della domanda.

L' acquisizione di tale qualifica decorre dalla data della delibera con la quale il Consiglio d' Amministrazione ha accolto le domande ed ha disposto l' iscrizione dei nuovi soci nel registro dei soci dell' Ente.

**5.4.2** Tutti i soci hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività organizzate dalla stessa.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio di amministrazione.

**5.4.3** Ogni socio può recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

**5.4.4** Perdono la qualità di soci coloro che, senza giustificato motivo, non effettuano il pagamento della quota annuale nei termini previsti dalla campagna associativa o che compiono atti contrari agli scopi ed agli interessi dell'Associazione.

In particolare i soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

**ASSOCIAZIONE**  
**“ ASILO INFANTILE PROVVIDENZA “**

**Eretto in Ente Morale con Decreto 4 marzo 1915**  
**Miradolo - Terme ( Pavia)**

- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio di amministrazione per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- 4) per indegnità o quando si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dell'art. 9 del presente statuto.

**5.4.5** Per il recesso e l'esclusione degli associati si applicano le disposizioni di cui all'art.24 del Codice civile.

***Art. 6 - Assemblea dei soci***

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata ai sensi dell' art. 20 del codice civile, dagli amministratori, almeno una volta all'anno per l' approvazione del bilancio.

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per iniziativa del Presidente dell' Ente o per richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei soci.

Le Assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con invito che dovrà contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi, data, ora e luogo della convocazione.

L'avviso, firmato dal Presidente, dovrà, essere consegnato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e non meno di ventiquattrore prima della convocazione d'urgenza, al domicilio reale o elettivo dei Soci.

Alle assemblee possono intervenire i soci sostenitori, nonché i soci ordinari in regola col versamento della quota associativa.

Per la validità delle Assemblee è richiesto, in prima convocazione, l'intervento di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida indipendentemente dal numero degli intervenuti . Il diritto al voto spetta ad ogni socio che abbia assunto tale qualifica da almeno 60 giorni.

Ogni socio ha diritto a un voto, e può delegare, con atto scritto, un altro Socio; ogni Socio non può avere più di tre deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei votanti, ad esclusione di quelle indicate al punto f ) dell' articolo 7, per le quali sono richieste le maggioranze previste dall'art. 21 – commi 2 e 3 – del codice civile.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

***Art. 7 – Competenza dell'Assemblea***

Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- a) L'approvazione del Conto Consuntivo;
- b) L'approvazione della relazione morale annuale;
- c) Le dichiarazioni di decadenze o di radiazione dei Soci ai sensi dell' art 24 del codice civile;
- d) La formulazione di proposte per la determinazione delle quote per i soci Sostenitori ed Ordinari
- e) L' elezione dei Rappresentanti del Consiglio d' Amministrazione scelti fra i soci regolarmente iscritti
- f) L'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento dell' Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- g) La nomina del Revisore dei Conti, di cui all' art. 18 del presente statuto.
- h) Ogni altra questione che il Consiglio intenda sottoporre all'Assemblea.

**ASSOCIAZIONE  
“ ASILO INFANTILE PROVVIDENZA “**

**Eretto in Ente Morale con Decreto 4 marzo 1915  
Miradolo - Terme ( Pavia)**

***Art. 8 - Consiglio d'Amministrazione***

Il Consiglio d'Amministrazione è costituito da cinque membri come segue:

- Il Parroco pro – tempore della Parrocchia San Michele Arcangelo di Miradolo Terme
- N. - 4 membri eletti dall'Assemblea dei Soci,

Tutti i componenti durano in carica cinque anni dalla data di insediamento del Consiglio stesso e possono essere riconfermati.

***Art. 9 - Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza***

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora:

- a) Gli amministratori ed il personale dell'Istituto di Credito;
- b) Il personale dipendente dell'Ente;
- c) Chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

Decadono dalla carica i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni. La decadenza è pronunciata dal consiglio stesso.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di Ineleggibilità ed incompatibilità dei suoi componenti.

***Art. 10 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione***

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo direttivo dell'Ente.

Esso in particolare:

- a) Delibera i regolamenti del personale o relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti il funzionamento della scuola;
- b) Assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.-L. di categoria.
- c) Approva il bilancio preventivo
- d) Predisporre il Conto Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- e) Delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati;
- f) Delibera sui contratti di locazione , fornitura e somministrazione;
- g) Delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli e beni mobili e immobili e sulla accettazione di donazioni, eredità e lasciti;
- h) Predisporre la relazione morale annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci
- i) Delibera sui provvedimenti di carattere generali proposti dagli Organi collegiali
- j) Delibera la misura delle rette di frequenza, nonché quella da versarsi dai soci sostenitori e ordinari ( previa proposta dell'Assemblea dei Soci);
- k) Effettua un controllo preventivo sul bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

***Art. 11 - Adunanze del consiglio di Amministrazione***

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte all' anno per l'approvazione del bilancio preventivo , nonché per la predisposizione del conto consuntivo; in via straordinaria ogniqualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata di due dei componenti del Consiglio stesso.

**ASSOCIAZIONE  
“ ASILO INFANTILE PROVVIDENZA “**

**Eretto in Ente Morale con Decreto 4 marzo 1915  
Miradolo - Terme ( Pavia)**

La convocazione contenente l'ordine del giorno dei lavori ha luogo mediante avviso scritto o con altro mezzo idoneo, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, da recapitarsi ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione.

L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione ; le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono palesi, salvo quelle relative e questioni concernenti persone che debbono avvenire con voto segreto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal consigliere più anziano tra i presenti.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del presidente, persone estranee al Consiglio, che interverranno a titolo consultivo, senza diritto di voto.

***Art. 12 - Verbale delle adunanze***

Ad ogni riunione, verrà redatto un verbale .

Salvo che l'Ente disponga di un Segretario, il verbale delle adunanze viene redatto, di norma, a cura del Consigliere incaricato dal Consiglio a fungere da Segretario e deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve essere presentato nella seduta successiva al Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione; ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del voto da lui dato..

***Art. 13 - Presidente del Consiglio di Amministrazione***

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dai Membri del Consiglio stesso nella prima adunanza presieduta dal Consigliere più anziano di età ed a maggioranza assoluta dei voti.

Il presidente può delegare parte delle funzioni, per iscritto, ad altro consigliere. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ed in mancanza di delega, ne fa le veci il membro più anziano di nomina, in caso di contemporanea nomina il più anziano d'età. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio d'Amministrazione e può essere rieletto.

***Art. 14 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e del segretario***

Il Presidente del Consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni a lui conferite dalla legge e dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio di amministrazione, nei limiti individuati dal Consiglio stesso con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, nonché l'Assemblea dei Soci.

Egli cura l'esecuzione delle delibere assunte da tali organi.

Nei casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti attinenti l'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio, da sottoporre alla successiva ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione di questo.

Il Segretario, ove presente, è nominato dal Consiglio di amministrazione.

Redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente e coi Consiglieri, cura gli aspetti amministrativi della scuola, custodisce gli atti ed i documenti dell'amministrazione.

Il Segretario ha la responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria

**ASSOCIAZIONE  
“ ASILO INFANTILE PROVVIDENZA “**

**Eretto in Ente Morale con Decreto 4 marzo 1915  
Miradolo - Terme ( Pavia)**

***Art. 15 – Dimissione dei Consiglieri e del Presidente***

Le dimissioni di un membro del Consiglio d'Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente fra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione di queste. Nel caso in cui il Consiglio ne deliberi l'accettazione, il Presidente convoca l'assemblea dei soci per procedere alla sostituzione del consigliere dimissionario. In egual modo si procede in caso di morte o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni o di pronunciata decadenza di un Consigliere. Il Consigliere nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di attività del Consiglio.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio d' Amministrazione, l' intero Consiglio decade e si provvederà all' elezione dell' intero Consiglio.

***ART. 16 - Organi collegiali della scuola***

Nella Scuola Materna di Miradolo Terme sono istituiti gli organi collegiali, in analogia a quanto stabilito per le scuole materne statali.

**CAPITOLO 3°  
PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE**

***Art. 17 – Amministrazione e Patrimonio***

Il Patrimonio dell' Associazione è costituito dal fondo di dotazione come risulta aggiornato dal bilancio annuale.

L'Associazione persegue le proprie finalità con i seguenti mezzi:

- Proventi derivanti dal patrimonio
- Rette degli utenti
- Quote sottoscritte dai soci
- Contributi di enti pubblici e privati
- Altre elargizioni destinate all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente attribuite all'incremento del patrimonio

E' fatto divieto di distribuire, in favore dei soci , utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente.

E' fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività e finalità dell' Ente previste nel presente statuto.

***ART.18 – Controllo della Gestione dell' Ente***

La gestione dell'Ente è controllata da un Revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili. Il Revisore è eletto dall'assemblea dei soci e resterà in carica con la stessa durata dei membri del Consiglio.

Il revisore dovrà accertare la regolarità della contabilità dell'Ente, redigendo una relazione del bilancio annuale, dovrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente, potrà procedere in qualunque momento ad atti di ispezione e controllo.

***Art. 19 – Disposizione finale***

Per tutte le disposizioni non contemplate nel presente statuto, si osservino le norme legislative e i regolamenti vigenti, in materia di Associazioni Riconosciute e Scuole dell' Infanzia Paritarie.